

su incarico di:
Agenzia delle Entrate



11220160003158586000

DESTINATARIO

Sig.ra ROSINA

VIA BIANCA LAURA SAIBANTI 6 B

38068 ROVERETO TN

Cod. Fisc. T. 53C

Num. richiesta: 02542

[CzzC: nel 2014 i parenti di Rosina (o la RSA?) avrebbero mandato [lettera a S.A. T.](#), Abbonamenti Radio e Televisione, Casella Postale 22 - 10121 Torino, con Prot. n.148p./14 della R.S.A. Casa Sacra Famiglia di Rovereto TN con «*si dichiara che la signora ... Rosina nata 1922 è ospite presso la nostra R.S.A. dal 17/04/2014*». Nel giugno 2016 i parenti ritirano la presente cartella Equitalia che reclama **canone TV 2015 non pagato** (quello del 2014 era stato pagato regolarmente come tutti i canoni dagli anni 60 a questa parte), evidentemente perché SAT non ha ricevuto o ha ignorato la [lettera disdetta](#), della quale viene invano cercata ricevuta. Una cronistoria della pratica sarebbe leggibile al presente link]

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE**SOMME DOVUTE**

Agenzia delle Entrate

140,57

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica***euro 146,45**

*Comprensivo degli oneri di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni" dell'Agente della riscossione*);
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- ulteriori oneri di riscossione;
- eventuali spese esecutive per il recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso al Giudice competente. Per le controversie in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.



La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

ente destinatario del ricorso
come specificato a pagina 6

Ente che ha emesso il ruolo

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - ufficio territoriale di Torino 1

C.so Bolzano 30 10121 TORINO TO

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. CANONE TV

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. CANONE TV

Somma dovute al 12/2015 per saldo canone TV n. T06575675
S.A.T. - sportello abbonamenti TV 10121 Torino

Ruolo n. 2016/250186.

Reso esecutivo in data 22-02-2016.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è RAFFAELE GENTILE.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - ufficio territoriale di Torino 1, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	2015	707T	Registro canoni radioaudizioni circolari e televisione	111,60	3,35	6,70
2	2015	711T	Registro tasse conc.govern.	4,24	0,13	0,25
3	2015	131S	Registro multe,amm.sanz.-trib.ind.sanz.pecun.	17,88	0,54	1,07
4	2015	731I	Registro interessi tasse e imp.ind.	2,75	0,08	0,17
Totale				136,47	4,10	8,19

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **140,57**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **144,66**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **146,45** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro $140,57 + 5,88 (*) = 146,45$
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro $144,66 + 5,88 (*) = 150,54$
cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

Il pagamento può essere effettuato, utilizzando il bollettino RAV allegato:

- on line sul sito www.gruppoequitalia.it con carta di credito emessa in Italia;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella sezione «Comunicazioni dell'Agente della riscossione»).

In caso di pagamento in ritardo, l'importo dovuto può essere ricalcolato, aggiornandolo alla data del versamento: on line sul sito www.gruppoequitalia.it, presso gli uffici postali; tramite l'home banking del proprio istituto di credito se aderisce a CBILL, presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica.

Per maggiori informazioni sui canali e le modalità di pagamento è possibile consultare il sito www.gruppoequitalia.it.

In caso di pagamento dall'estero, è possibile effettuare il versamento:

- utilizzando il bollettino RAV:
 - on line sul sito www.gruppoequitalia.it con carta di credito emessa in Italia;
 - tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) oppure di Poste italiane (se correntista);
- con bonifico su conto corrente bancario intestato all'Agente della riscossione, precisando il numero della cartella di pagamento e il proprio codice fiscale.

L'elenco dei codici iban è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it.

Eventuali **pagamenti parziali**, che non sospendono l'attività esecutiva dell'Agente della riscossione, possono essere effettuati, in alternativa allo sportello (vedi elenco nella successiva sezione), anche presso gli uffici postali, con il bollettino modello F35, compilato in ogni sua parte.

L'elenco dei numeri di conto corrente postale è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it.


DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA
CODICE FISCALE:
NUMERO CARTELLA: 112 2016 00031585 86

REGIONE O ZONA:
GRUPPO: 0099

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2016/250186	707T	2015	1	111,60	3,35	1065756752015201602
2	2016/250186	711T	2015	1	4,24	0,13	1065756752015201602
3	2016/250186	131S	2015	1	17,88	0,54	1065756752015201602
4	2016/250186	731I	2015	1	2,75	0,08	1065756752015201602
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)

Totale					136,47	9,98	
---------------	--	--	--	--	---------------	-------------	--

Importo totale della cartella euro **146,45**
Pagamento rata unica euro **146,45**
COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Marco Visconti, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Trento della Equitalia Nord SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute e riportate nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI DI APERTURA	ORARIO
ROVERETO	Via Halbherr, 13/B	38068 - Rovereto	da Lunedì a Venerdì	dalle 08:15 alle 13:15
TRENTO	Via dei Solteri, 10/A	38121 - Trento	da Lunedì a Venerdì	dalle 08:15 alle 13:15

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'ente creditore.

Richiesta di ulteriori informazioni e comunicazioni

Per eventuali ulteriori informazioni e per eventuali comunicazioni è possibile utilizzare l'apposito modulo on line sul sito www.gruppoequitalia.it, allegando copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile. Inoltre è possibile chiamare il Call center di Equitalia (numero verde 800.178.078 da telefono fisso oppure, per chiamate da telefoni cellulari o dall'estero, numero 02 - 3679.3679), attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Dilazione di pagamento

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà è possibile presentare all'Agente della riscossione, domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. Le rate del piano di rateizzazione possono essere pagate anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul proprio conto corrente. Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateizzazione.

Maggiori informazioni (modulistica, simulatore delle rate, elenco dei tributi non rateizzabili e degli Enti che gestiscono in proprio la rateizzazione) sono disponibili nella sezione dedicata del sito internet www.gruppoequitalia.it.

Compensazioni
segue

Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2010. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "compensazioni" sul sito internet www.gruppoequitalia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Se le somme indicate in questa cartella si ritengono non dovute, entro 60 giorni dalla notifica, nei casi indicati dall'art.1, comma 538, della Legge n. 228/2012, si può chiedere a Equitalia di far verificare all'ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Equitalia trasmette all'Ente l'istanza e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. La mancata risposta dell'ente creditore entro il termine di 220 giorni comporta l'annullamento del debito salvo nei casi di sospensione giudiziale, amministrativa o di sentenza non definitiva.

RECLAMO/MEDIAZIONE

L'istituto del reclamo/mediazione (disciplinato dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992) si applica anche per le controversie in Commissione tributaria instaurate per far valere vizi propri degli atti emessi dall'Agente della riscossione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Equitalia Nord SpA, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati che La riguardano per le finalità istituzionali previste dalla legge.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione (Dm 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999. I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- alle altre società del Gruppo Equitalia;
- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché ad acquisire indicazione delle finalità e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a: Equitalia Nord SpA, Responsabile pro-tempore U.O. Legale e Contenzioso, Viale dell'Innovazione, 1/b - 20126 Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica: istanze.privacy@equitalianord.it.

I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.gruppoequitalia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di canone di abbonamento alla televisione

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla RAI - Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all'indirizzo indicato nel prospetto riportato alla pagina che segue. Allo stesso indirizzo può essere spedita o consegnata anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo, che deve essere intestata alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

segue



PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

segue

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6- quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
FUNZIONI REGIONALI RAI CANONE TV

Funzioni regionali

Indirizzo

Orario sportello

segue



		da lunedì a venerdì
PIEMONTE	Via Giovanni Carlo Cavalli, 6 - 10138 TORINO	9:00 - 13:00
VALLE D'AOSTA	Località Grande Charriere, 70 - 11020 SAINT CRISTOPHE (AO)	9:00 - 13:00
LOMBARDIA	Corso Sempione, 27 - 20145 MILANO	9:00 - 13:00
TRENTINO	Via F.lli Perini, 141 - 38100 TRENTO	9:00 - 12:00
ALTO ADIGE	Via Duca d'Aosta, 61 - 39100 BOLZANO	9:00 - 13:00
FRIULI VENEZIA GIULIA	Via Fabio Severo, 7 - 34133 TRIESTE	9:00 - 13:00
VENETO	Pal. Labia-Campo S. Geremia - Cannaregio 275- 30121 VENEZIA	9:00 - 12:30
LIGURIA	Corso Europa, 125 - 16132 GENOVA	9:00 - 13:00
EMILIA ROMAGNA	Viale della Fiera, 13 - 40127 BOLOGNA	9:00 - 13:00
TOSCANA	Largo A. De Gasperi, 1 - 50136 FIRENZE	9:00 - 13:00
UMBRIA	Via Luigi Masi, 2 - 06124 PERUGIA	9:00 - 13:00
MARCHE	Piazza della Repubblica, 1 - 60121 ANCONA	9:00 - 13:00
LAZIO	Via Monte Santo, 52 - 00195 ROMA	9:00 - 13:00
ABRUZZI	Via De Amicis, 27 - 65123 PESCARA	9:00 - 13:00
MOLISE	C.da Colle delle Api snc - 86100 CAMPOBASSO	9:00 - 13:00
CAMPANIA	Via Guglielmo Marconi, 11 - 80125 NAPOLI	9:00 - 13:00
PUGLIA	Via Dalmazia, 104 - 70121 BARI	9:00 - 13:00
BASILICATA	Via dell' Edilizia, 2 - 85100 POTENZA	9:30 - 12:30
CALABRIA	Corso Guglielmo Marconi - 87100 COSENZA	9:00 - 13:00
SICILIA	Viale Strasburgo, 19 - 90146 PALERMO	9:00 - 13:00
SARDEGNA	Via Barone Rossi, 29 - 09125 CAGLIARI	9:00 - 13:00

ABBONAMENTI SPECIALI

Informazioni telefoniche al numero 199 123 000

al termine del messaggio gratuito digitare 1 italiano - digitare 1 Abbonamenti - ascoltare la fine del messaggio gratuito e sul primo messaggio digitare 0801

servizio automatizzato 24 ore - con operatore - orario: lun-ven 9-13

i costi della chiamata da rete fissa Iva inclusa sono di 14,49 cent. di euro al minuto in fascia intera e di 5,67 cent. in fascia ridotta.

Per cellulari non abilitati e per telefonate all'estero comporre il nr. 06 87408197

da rete mobile i costi sono al massimo di 48,8 cent. al minuto con uno scatto alla risposta inferiore a 15,75 cent. Il costo è a carico del chiamante e varia a seconda dell'operatore da cui origina la chiamata.

per gli utenti di Aosta e provincia telefonare al numero 0165 - 308268 con orario lun-ven 9-13

per gli utenti di Bolzano e provincia telefonare al numero 0471 - 902442 con orario lun-ven 9-13

ABBONAMENTI ORDINARI

Informazioni telefoniche al numero 199 123 000

al termine del messaggio gratuito digitare 1 italiano - digitare 1 Abbonamenti - ascoltare la fine del messaggio gratuito.

- per gli utenti di Bolzano: al termine del messaggio gratuito digitare 2 tedesco - digitare 1 Abbonamenti - ascoltare la fine del messaggio gratuito.

servizio automatizzato 24 ore - con operatore - orario: lun-ven 9-13

i costi della chiamata da rete fissa Iva inclusa sono di 14,49 cent. di euro al minuto in fascia intera e di 5,67 cent. in fascia ridotta.

Per cellulari non abilitati e per telefonate all'estero comporre il nr. 06 87408197

da rete mobile i costi sono al massimo di 48,8 cent. al minuto con uno scatto alla risposta inferiore a 15,75 cent. Il costo è a carico del chiamante e varia a seconda dell'operatore da cui origina la chiamata.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

I diritti di notifica rappresentano la quota, a carico del contribuente, correlata all'attività di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione svolta dall'Agente della riscossione

segue

Gli oneri di riscossione rappresentano le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Essi sono a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 3% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica (o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate). In caso di pagamento in ritardo, gli oneri di riscossione sono posti interamente a carico del destinatario della cartella e sono fissati in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi. Nel solo caso di pagamento entro le scadenze di cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo, a carico del destinatario della cartella, il compenso, nella misura del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate, ovvero, in caso di pagamento in ritardo, nella misura dell'8%.

Le spese esecutive rappresentano la quota, a carico del debitore, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento.

Riferimenti normativi: art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999

Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il pagamento entro **SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le somme aggiuntive che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscrivere a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della Legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).



(415)8055965521123(8020)086330405176185951(3902)014645

Digitare i seguenti valori se il codice a barre non è leggibile.

Codice Azienda: 8055965521123

Riferimento documento: 086330405176185951

Importo: euro 146,45



sul C/C n. 126383

di Euro 146,45

Intestato a:

EQUITALIA NORD SPA
PROV. TN - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da:

Residente in: 38068 ROVERETO TN

Cod. Fiscale:

N. Documento: 11220160003158586/000

Cod. Rav: 86330405176185951

IMPORTO TOTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
	86330405176185951



sul C/C n. 126383

di Euro 146,45

TD 247

INTESTATO A:

EQUITALIA NORD SPA
PROV. TN - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

086330405176185951



86330405176185951

RAV	SCADENZA	CODICE RAV
	IMPORTO TOTALE	86330405176185951
	Eseguito da:	
	Residente in: 38068 ROVERETO TN	
	Cod. Fiscale:	
	N. Documento: 11220160003158586/000	

Importante: non scrivere nella zona sottostante

<086330405176185951>

00000146+45>

00126383<

247>



Autonzo l'addebito sul CC bancario.....

Filiale..... Data.....

Firma.....

Importante non scrivere nella zona sottostante



Equitalia Nord SpA
Via Dei Solteri 10/A
38121 TRENTO



Destinatario
Sig.ra
VIA BIANCA LAURA SAIBANTI 6 B
38068 ROVERETO TN

notifica

Oggi: / / lo sottoscritto _____ ho notificato la presente cartella di pagamento
in _____

personalmente
al destinatario

consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al signor _____

che si è qualificat _____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

depositandola in
Comune e affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e
 l'incapacità _____

il rifiuto _____

l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario.

Dai registri anagrafici del
Comune risulta _____

p. il sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____

data _____

p. il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore
Num. richiesta: 02542

